



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

Ufficio Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale

Ordinanza n° 9 del 19/01/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA – PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI PER CONTRASTARE IL PM10 - INTERVENTI MODULO 2 PER IL PERIODO DAL 20/01/2021 AL 24/01/2021 COMPRESO.

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008 "*relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n.155 del 13/08/2010 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la Legge Regionale n.9 del 11/02/2010 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*";

VISTA la Legge Regionale n.27/2016, modificata dalla Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m3, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR n.1182/2015;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Massa e Cozzile è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento "Piana Lucchese";
- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 94/2016 è stato redatto il "*Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria*", relativamente sia agli interventi di tipo strutturale che a quelli contingibili ed urgenti;

PRESO ATTO che la centralina di riferimento per l'area "Piana lucchese" e, in particolare, per il nostro Comune, è la stazione di rilevamento di Capannori, che misura quotidianamente le concentrazioni di PM10;

TENUTO CONTO che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

CONSIDERATO in particolare che nell'Area Lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano, d'altra parte, il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emittenti dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale ha pubblicato e reso noto alla cittadinanza una informativa, contenente raccomandazioni a comportamenti virtuosi da adottare nei periodi di criticità ambientale dovuta al superamento dei valori limite per PM10;

PRESO ATTO che, al par. 5 dell'all. A, la suddetta D.G.R.T. n.814/2016 prevede che gli interventi contingibili ed urgenti previsti dai PAC dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1, il secondo legato all'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA) pari a 2;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 e coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010, per la nostra area di riferimento "Piana Lucchese" nel periodo 01/11/2020 – 31/03/2021 l'ICQA assume come valore di default 1, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni meteorologiche previste; per cui è obbligatoria l'adozione della misura prevista dal Modulo 1, Parte Quinta della DGR n.814/2016;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 104 del 29/10/2020 con la quale, come previsto dal Modulo 1, Parte Quinta della DGR n.814/2016, è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto e l'abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt slm, nel periodo 01/11/2020 – 31/03/2021;

VISTA la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data 19/01/2021, con la quale si rende noto che in data 18/01/2021 nell'area "Piana lucchese" si sono verificate le condizioni per l'attribuzione del valore 2 all'Indice di Criticità per la Qualità dell'aria.

DATO ATTO che, pertanto, si sono verificate le condizioni di criticità indicate nell'Allegato B della DGR 814/2016 (ICQA Valore 2), e devono essere intrapresi gli ulteriori provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 (Modulo 2);

RITENUTO, quindi, di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010, come previsto dal Modulo 2, Parte Quinta della DGR 814/2016;

VISTO l'art. 50, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 29 dello Statuto Comunale;

ORDINA

a partire dal giorno 20/01/2021 e sino al 24/01/2021 compreso, il divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento o siano malfunzionanti.

INVITA

la cittadinanza ad attuare una serie di "comportamenti virtuosi" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito riportato:

- ridurre a 9 (nove) ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento, nonché diminuire a 18°C (diciotto) la temperatura impostata nei suddetti impianti;
- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi; provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, etc.);
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini.

INFORMA

- che resta in vigore l'Ordinanza del Sindaco n. 104 del 29/10/2020 con la quale è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto, abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt slm, nel periodo 01/11/2020 – 31/03/2021;
- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/90, è l'Arch. Marzia Tesi.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio online per quindici giorni;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti.
 - Provincia di Pistoia.
 - Arpat, Dipartimento di Pistoia.
 - Asl 3 – Zona Valdinievole.

Sindaco
NICCOLI MARZIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto.